



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 37/2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

(ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA SICILIA)

e, per conoscenza,

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA
SICILIA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA Servizi Prefettura AOSTA

OGGETTO: Quote di genere nella formazione delle liste dei candidati nelle elezioni comunali a norma dell'articolo 2 della legge n. 215/12. Ordine del giorno n. 9/02486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014. Nuove modalità di arrotondamento del numero minimo di candidati del genere meno rappresentato.

Di seguito e ad integrazione della circolare n. 30/2013 sul riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle elezioni comunali, si rende noto che, nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/2486-AR/5) che lo impegna testualmente a "modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n. 30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico".

Atteso che l'intento espresso è quello di favorire il sesso meno rappresentato, il suddetto arrotondamento all'unità superiore ovviamente riguarda, anche in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero minimo (come noto, un terzo) dei candidati del genere meno numeroso in ciascuna lista nelle elezioni dei comuni con almeno 5.000 abitanti: ad esempio, in una lista composta da dieci candidati, il terzo di candidati è pari a 3,33, che deve, ora, arrotondarsi all'unità superiore, cioè a 4; conseguentemente, i due



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

terzi (numero massimo di candidati del medesimo sesso) risultano, nella suddetta lista di dieci candidati, pari a sei.

Tali diverse modalità di arrotondamento del calcolo della necessaria rappresentanza di genere trovano applicazione sia nei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, sia in quelli superiori ai 15.000 abitanti, permanendo ovviamente le rispettive modalità di ripristino del rapporto tra i generi in lista, di competenza delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, previste dalla legge n.215/12 e già illustrate nella suddetta circolare n.30/2013.

Conformemente a quanto qui illustrato, si è provveduto a modificare le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali, pubblicate anche sul sito di questo Dicastero.

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, agli ufficiali elettorali nonché, con ogni mezzo ritenuto idoneo, alle forze politiche locali, che devono essere tempestivamente informate di tale nuova modalità di arrotondamento, di particolare rilevanza in sede di formazione e, poi, di ammissione delle liste dei candidati per le elezioni comunali.

Si prega, infine, di dare cortese cenno di assicurazione, preferibilmente all'indirizzo della messaggistica interna certificata di questa Direzione Centrale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati

DS/OR